

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2156 e abb.**
Disposizioni per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione

giugno 2010
n. 216/II



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2156 e abb.
Disposizioni per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione

giugno 2010
n. 216/II

a cura di: F. Cavallucci
S. Marci

INDICE

PREMESSA	9
SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 <i>(Piano nazionale anticorruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Il quadro normativo: Convenzioni internazionali, UE e GRECO	14
L'Autorità nazionale anti-corruzione	16
Le conclusioni del Rapporto di valutazione sull'Italia del GRECO (29 giugno - luglio 2009)	20
Articolo 2 <i>(Trasparenza dell'attività amministrativa)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 4 <i>(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 5 <i>(Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 6 <i>(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 7 <i>(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 8 <i>(Revisione economico-finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 9 <i>(Fallimento politico)</i>	
Scheda di lettura.....	65
L'introduzione di cause di incandidabilità relative alle cariche elettive di livello nazionale	66

L'introduzione con legge statale di nuove cause di incandidabilità relative alle cariche elettive di livello regionale.....	68
Il bilanciamento tra diritto inviolabile di elettorato passivo e valori tutelati dalle disposizioni che prevedono l'incandidabilità.....	68
Articolo 10	
<i>(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed il testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 11	
<i>(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 12	
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 13	
<i>(Clausola di invarianza)</i>	
Scheda di lettura.....	85
SINTESI DEGLI AA.SS. 2044, 2156, 2164, 2168 E 2174 ORGANIZZATE PER TEMI.....	87
TESTO A FRONTE (A.S. 2156)	103
Articolo 3	
<i>(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)</i>	
Comma 1	105
Articolo 4	
<i>(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)</i>	
Comma 1, lettera a).....	113
Comma 1, lett. b)	117
Articolo 6	
<i>(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i>	
Comma 1	119
Articolo 7	
<i>(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
Comma 1	123
Comma 2.....	125
Comma 3.....	133
Comma 4.....	137

Comma 5.....	139
Comma 6.....	143
Articolo 8	
<i>(Revisione economico-finanziaria)</i>	
Comma 1.....	147
Comma 2.....	149
Comma 3.....	151
Articolo 9	
<i>(Fallimento politico)</i>	
Comma 2.....	155
Articolo 10	
<i>(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)</i>	
Comma 1.....	157
Comma 2.....	159
Articolo 11	
<i>(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)</i>	
Comma 1.....	161
Comma 1, lett. g).....	165
Comma 1, lett. i).....	167
Articolo 12	
<i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Comma 1, lett. a).....	169
Comma 1, lett. b).....	171
Comma 1, lett. c).....	173
Comma 1, lett. d).....	175
Comma 1, lett. e) e f).....	177
Comma 1, lett. h).....	179
Comma 1, lett. l).....	181
Comma 1, lett. m).....	183

Premessa

L'A.S. 2044, recante "*Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione*", (Baio e altri) è stato presentato in Senato il 2 marzo 2010; annunciato nella seduta antimeridiana n. 344 del 3 marzo 2010 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 6 maggio 2010, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze) e 8^a (Lavori pubblici).

L'A.S. 2156, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", (Governo) è stato presentato in Senato in data 4 maggio 2010; annunciato nella seduta pomeridiana n. 371 del 4 maggio 2010 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 5 maggio 2010, con pareri delle commissioni 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici) e Questioni regionali.

L'A.S. 2164, recante "*Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*", (Li Gotti e altri) è stato presentato in Senato il 6 maggio 2010; annunciato nella seduta pomeridiana n. 375 del 6 maggio 2010 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 6 maggio 2010, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze) e Questioni regionali. Esso è stato fatto proprio dal gruppo parlamentare Italia dei Valori nella seduta pomeridiana n. 376 dell'11 maggio 2010.

L'A.S. 2168, recante "*Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*", (D'Alia) è stato presentato in Senato il 7 maggio 2010; annunciato nella seduta pomeridiana n. 376 del 11 maggio 2010 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 7 maggio 2010, con pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica Istruzione) e 8^a (Lavori pubblici).

L'A.S. 2174, recante "*Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati*", (Finocchiaro e altri) è stato

presentato in Senato l'11 maggio 2010; annunciato nella seduta pomeridiana n. 376 del 11 maggio 2010 e assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente l'11 maggio 2010, con pareri delle commissioni 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblica) e 14^a (Unione europea).

Il presente *dossier* contiene:

- le schede di lettura dell'A.S. 2156;
- le sintesi di tutti i disegni di legge abbinati, organizzate per temi;
- i testi a fronte delle novelle recate dall'A.S. 2156.

Si ricorda che sui disegni di legge in questione il Servizio studi del Senato ha già prodotto il *dossier* n. 216/I del maggio 2010, recante una raccolta di documenti in materia di lotta alla corruzione.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Piano nazionale anticorruzione)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone e coordina il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.

2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di azione che:

a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

3. La Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornisce al

Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:

a) valutare periodicamente l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;

c) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.

4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, di seguito denominato «Osservatorio», che cura l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi in relazione all'incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

L'articolo 1 - che apre il Capo del provvedimento in esame dedicato alla prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione - prevede la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione, nonché

l'istituzione della Rete nazionale anticorruzione e dell'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione.

In particolare, il **comma 1** conferisce al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di predisporre e coordinare il Piano nazionale anticorruzione, in attuazione dei principi di cui all'art. 5 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione.

Il quadro normativo: Convenzioni internazionali, UE e GRECO

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. Le premesse della Convenzione affermano che la corruzione costituisce una minaccia per la stabilità e la sicurezza della società ed evidenziano i nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. La Convenzione prevede poi una serie di misure sia di carattere preventivo sia di carattere repressivo, riconoscendo particolare importanza alla cooperazione internazionale e alle misure di recupero dei beni.

L'art. 5 della Convenzione - richiamato dalla disposizione in esame - apre il Titolo dedicato alle misure di prevenzione. Esso richiede agli Stati Parte di elaborare e applicare o perseguire, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispettino i principi dello stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrità, di trasparenza e di responsabilità. Ciascuno Stato Parte si deve adoperare al fine di: (1) attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione; (2) valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione.

Le altre misure di prevenzione prevedono: l'attribuzione del compito di prevenire la corruzione ad un organo indipendente (art. 6, sulla cui applicazione in Italia, v. *infra*, il riquadro successivo); sistemi di reclutamento e avanzamento in carriera dei dipendenti pubblici che garantiscano la trasparenza e il merito (art. 7, paragrafo 1); adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, al fine di stabilire i criteri per la candidatura e l'elezione ad un pubblico mandato (art. 7, paragrafo 2); adozione di misure legislative ed amministrative appropriate, al fine di accrescere la trasparenza del finanziamento delle candidature ad un pubblico mandato elettivo e, se del caso, del finanziamento dei partiti politici (art. 7, paragrafo 3); prevenzione dei conflitti di interesse (art. 7, paragrafo 4); applicazione di codici di condotta per un esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle pubbliche funzioni (art. 8, paragrafo 2); attuazione di misure e sistemi tali da facilitare la segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorità competenti, degli atti di corruzione di cui essi sono venuti a conoscenza (art. 8, paragrafo 4); creazione di sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l'assunzione di decisioni e che siano efficaci per prevenire la corruzione (art. 9, paragrafo 1); adozione di misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la

responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche (art. 9, paragrafo 2); adozione di procedure o regolamenti che permettano agli utenti di ottenere informazioni sull'organizzazione, il funzionamento ed i processi decisionali della pubblica amministrazione nonché sulle decisioni ed atti giuridici che li riguardano (art. 10); semplificazione delle procedure amministrative e pubblicazione d'informazioni, comprese eventuali relazioni periodiche sui rischi di corruzione (art. 10); misure di rafforzamento dell'integrità dei giudici e di prevenzione delle possibilità di loro corruzione (art. 11); adozione di misure di prevenzione della corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzamento delle norme in materia di contabilità e di revisione dei conti (art. 12); partecipazione attiva della società civile nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno (art. 13).

La ratifica della Convenzione ONU da parte dell'Italia è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 116¹, che - fatta salva l'individuazione dell'Autorità nazionale anti-corruzione (v. *infra*) - contiene unicamente disposizioni in materia di repressione della corruzione.

Si ricorda che il nostro Paese ha sottoscritto anche **due Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione**: la Convenzione civile e la Convenzione penale del 1999. Entrambe sono in attesa di ratifica.

Per quanto riguarda la ratifica della Convenzione civile, la Commissione esteri del Senato ha recentemente concluso l'esame dell'A.S. 849 (Li Gotti ed altri).

Per quanto riguarda la ratifica della Convenzione penale, le Commissioni riunite 2^a e 3^a del Senato stanno attualmente esaminando gli AA.SS. 850 (Li Gotti e altri) e 2058 (Finocchiaro e altri).

Per quanto riguarda il livello comunitario, la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007) aveva delegato il Governo a dare attuazione, *inter alia*, alla **decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003**, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

La delega non è stata esercitata.

La necessità di spostare l'attenzione sulla fase della prevenzione è stata sottolineata, con specifico riferimento all'Italia, dal **GRECO** (Gruppo di Stati contro la corruzione, istituito nel 1999 per monitorare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli standard fissati dal Consiglio d'Europa in materia di corruzione), che il 16 ottobre 2009 ha pubblicato il **primo rapporto di valutazione** sul nostro Paese.

Le conclusioni del rapporto affermano che, nonostante il forte impegno dell'autorità giudiziaria nell'affrontarla efficacemente, la corruzione è ancora percepita in Italia come un fenomeno pervasivo e sistemico, che coinvolge numerosi campi (in particolare, pianificazione urbanistica, appalti pubblici e sanità) e numerose aree del Paese. In particolare, il GRECO ha sottolineato che la corposa legislazione approvata nel corso degli anni '90 affronta principalmente il versante repressivo-sanzionatorio, mentre maggiore impegno dovrebbe essere profuso nella prevenzione. Maggiore

¹ "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

attenzione dovrebbe inoltre essere dedicata alla promozione dell'efficienza e della trasparenza della pubblica amministrazione. Alle conclusioni seguono 23 raccomandazioni specifiche (riportate in calce alla presente scheda di lettura, v. *infra* l'apposito riquadro).

Entro il 31 gennaio 2011, l'Italia dovrà far pervenire al GRECO un rapporto sull'attuazione di tali raccomandazioni.

In merito all'attribuzione del compito di predisporre il Piano nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ricorda che tale soggetto riveste il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione ONU.

L'Autorità nazionale anti-corruzione

L'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione ONU prevede che ciascuno Stato Parte assicuri, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali:

- a) l'applicazione delle politiche di cui all'art. 5 della Convenzione (v. *supra*) e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
- b) l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.

Al suddetto organo deve essere assicurata l'indipendenza necessaria a permettergli di esercitare efficacemente le sue funzioni al riparo da ogni indebita influenza. All'organo suddetto dovrebbero inoltre essere forniti le risorse materiali ed il personale necessario, nonché la formazione di cui tale personale può avere bisogno per esercitare le sue funzioni.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3², è stato soppresso dall'art. 68, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³. Ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo, le funzioni dell'Alto Commissario venivano trasferite "*al Ministro competente*" che avrebbe potuto delegare un sottosegretario di Stato.

Con D.P.C.M. 2 ottobre 2008, che non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma è rinvenibile sul sito del Governo⁴, al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 1) è stato attribuito il compito di:

- eseguire attività di indagine conoscitiva all'interno della pubblica amministrazione anche al fine di elaborare analisi e studi sull'adeguatezza e congruità del quadro normativo e dei provvedimenti messi in atto dalle amministrazioni per prevenire e

² "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

³ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁴ http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/saet/decreto_2_10_2008.pdf.

fronteggiare la corruzione ed altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, provvedendo ad informare, se del caso, la Procura generale presso la Corte dei conti ed il procuratore della Repubblica competente per territorio di eventuali fatti costituenti danno erariale ovvero reato;

- predisporre un piano annuale nazionale per la trasparenza dell'azione Amministrativa di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali interessate, provvedendo annualmente al suo aggiornamento e perfezionamento;

- provvedere ad una mappatura del fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, redigendo annualmente una relazione per il Consiglio dei Ministri con evidenziazione delle aree geografiche di riferimento e delle amministrazioni interessate.

Ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.P.C.M. 2 ottobre 2008, nello svolgimento dei compiti suddetti, il Dipartimento della funzione pubblica opera "*assicurando autonomia ed indipendenza dell'attività*". Nell'espletamento delle sue funzioni, al Dipartimento sono attribuite le facoltà che gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258⁵. Il richiamato art. 2, comma 2, del DPR 258/2004 stabiliva che l'Alto Commissario poteva disporre:

- indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;

- elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;

- monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 258/2004, nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno, poteva effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame. Egli poteva altresì delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.

L'art. 3 prevedeva inoltre che nell'esercizio delle funzioni suddette, l'Alto Commissario poteva accedere:

- a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;

- b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Il 9 ottobre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Pubblica

⁵ "*Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione*".

amministrazione e l'innovazione hanno presentato il "Servizio anticorruzione e trasparenza" (c.d. SAeT), *"creato dopo la soppressione (con decreto legge 112/2008) dell'Alto commissario anticorruzione e l'attribuzione delle funzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito di un più ampio disegno di razionalizzazione della spesa pubblica e di riorganizzazione delle strutture amministrative con trasferimento delle funzioni al Dipartimento della Funzione pubblica (DPCM 2 ottobre 2008)"*⁶.

L'art. 6 della già ricordata legge 116/2009 di ratifica della Convenzione ONU ha designato quale autorità nazionale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 68, comma 6-bis, del decreto-legge 112/2008. A tale soggetto *"sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività"*.

Ai sensi del **comma 2**, il Piano nazionale anticorruzione è predisposto sulla base di piani d'azione elaborati e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali.

Dal punto di vista redazionale, il comma in esame non indica espressamente il destinatario della trasmissione dei piani di azione predisposti dalle singole pubbliche amministrazioni centrali. Dovrebbe trattarsi del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suddetti piani di azione:

- a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli Uffici;
- b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare tale rischio;
- c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
- d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

Il **comma 3** prevede la costituzione di una Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione.

La Rete fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:

- a) valutare periodicamente l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
- b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;
- c) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.

⁶ Fonte: <http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/saet/>.

Il **comma 4** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, che cura l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150⁷.

L'art. 13, comma 8, del suddetto decreto legislativo 150/2009 stabilisce che presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

Ai sensi del **comma 5**, ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi in relazione all'incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che *"l'Osservatorio sulla corruzione, esplicitamente previsto per evitare che si ripropongano pubblicamente dati sul fenomeno inesatti o parziali, quindi errati, che provocano gravissimi danni all'immagine del Paese tenuto conto che, come noto, l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno costituisce uno dei profili maggiormente sintomatici in tema di attrattività, credibilità, affidabilità per la World Bank, l'ONU, l'OCSE, l'Unione europea e per le diverse organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano sul tema, appare esclusivamente come la formalizzazione di una attività già svolta dal Servizio anticorruzione e trasparenza attraverso il quale ha fin qui operato il Dipartimento della funzione pubblica nella veste di Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; non vi sono, quindi, rispetto alla situazione attuale ulteriori oneri"*.

⁷ "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Le conclusioni del Rapporto di valutazione sull'Italia del GRECO (29 giugno - luglio 2009)

Il rapporto del GRECO si conclude, raccomandando⁸ (ogni raccomandazione si chiude con il rinvio al paragrafo del rapporto che approfondisce l'argomento in questione):

- i. che il SAeT o altra autorità competente elabori e presenti pubblicamente, con la partecipazione della società civile, una politica anti-corruzione che prenda in considerazione la prevenzione, l'individuazione, le indagini e il perseguimento dei casi di corruzione e preveda modalità di controllo e di valutazione della sua efficacia (paragrafo 23);
- ii. che la legislazione presente e futura attuativa della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione sia formulata in maniera tale da consentire agli operatori del diritto di una agevole fruizione (paragrafo 26);
- iii. la realizzazione di un programma globale di formazione specialistica per gli appartenenti alle forze dell'ordine, che consenta loro di condividere le conoscenze e la comprensione comune sul modo di affrontare i casi di corruzione e i crimini finanziari connessi con la corruzione (paragrafo 52);
- iv. che siano potenziate ulteriormente le forme di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle indagini dei casi di corruzione su tutto il territorio nazionale, prendendo in considerazione l'opportunità e la fattibilità dell'istituzione di una struttura interforze di sostegno a tutti i soggetti coinvolti nelle indagini suddette (paragrafo 53);
- v. al fine di assicurare che si possa giungere ad una decisione nel merito dei casi di corruzione e che lo si possa fare in tempi ragionevoli, (i) di predisporre uno studio sulla percentuale di procedimenti per corruzione che terminano con la prescrizione del reato, al fine di individuare l'estensione e le cause del fenomeno; (ii) di adottare un piano specifico per affrontare e risolvere, secondo una tempistica precisa, i problemi evidenziati dallo studio suddetto; (iii) di rendere pubblici i risultati dell'attività in questione (paragrafo 57);
- vi. di modificare la legge 124/2008 per escludere la sospensione quando essa possa costituire un ostacolo per il perseguimento efficace dei reati di corruzione, ad esempio, per quanto concerne i casi gravi di corruzione, in caso di flagranza di delitto o quando il procedimento si trova in uno stato avanzato (paragrafo 64);
- vii. l'introduzione della confisca *in rem* al fine di agevolare l'acquisizione dei proventi della corruzione (paragrafo 84);
- viii. di adottare le misure necessarie per valutare l'efficacia pratica dell'attività dei soggetti incaricati dell'applicazione della legge con riferimento ai proventi della corruzione, con particolare riferimento all'applicazione delle misure di sequestro e confisca, anche per quanto riguarda il profilo della cooperazione internazionale (paragrafo 85);
- ix. che sia fatta presente agli operatori interessati l'importanza di segnalare le operazioni sospette, di cooperare in questa materia e degli effetti positivi che ciò può avere nella lotta alla corruzione; di adottare misure per chiarire a coloro che hanno

⁸ La traduzione - non ufficiale - è stata curata del Servizio studi del Senato. Il testo completo del rapporto - nella versione ufficiale in lingua francese e in lingua inglese - è rinvenibile sul sito del Consiglio d'Europa e all'interno del *dossier* del Servizio studi n. 216/I.

l'obbligo di effettuare le segnalazioni che la segnalazione tardiva o l'omissione della segnalazione non sono accettabili, ad esempio attraverso il ricorso a delle sanzioni (paragrafo 87);

x. di dotare il SAeT o altro organismo dei poteri e delle risorse necessari per valutare sistematicamente l'efficacia dei piani amministrativi generali adottati per prevenire e individuare la corruzione; di rendere pubbliche le suddette valutazioni e trarne ispirazione per formulare progetti di riforma (paragrafo 141);

xi. per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, i) di effettuare una valutazione e adottare le misure appropriate per far sì che le amministrazioni locali si adeguino alle esigenze in materia di accesso alle informazioni poste nella loro disponibilità; ii) di procedere ad una valutazione delle leggi in vigore per stabilire se l'obbligo di motivazione [delle istanze di accesso agli atti, n.d.t.] non determini una restrizione ingiustificata al potere del pubblico di giudicare le decisioni amministrative, quando la conoscenza di una prassi sistematica o di decisioni individuali potrebbe invece fornire forti elementi di informazione su eventuali casi di corruzione; rendere pubbliche le conclusioni di tale valutazione; iii) al fine di evitare che i ricorsi in materia vadano ad intasare ulteriormente i tribunali amministrativi, di valutare l'opportunità di attribuire alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi l'autorità di ordinare ad una pubblica amministrazione, a seguito di udienza, di comunicare l'informazione richiesta (paragrafo 144);

xii. che, nel contesto delle misure adottate per ridurre i tempi dei processi e l'arretrato, le autorità prendano in considerazione alternative ai ricorsi giurisdizionali (paragrafo 145);

xiii. che, nell'ambito della riforma complessiva della pubblica amministrazione, tutte le pubbliche amministrazioni abbiano accesso a forme di revisione interna, sia diretta, sia in maniera condivisa (paragrafo 146);

xiv. i) che siano imposti standard etici coerenti e applicabili a tutti i funzionari pubblici (compresi i dirigenti e i consulenti), a tutti i livelli dell'amministrazione; ii) di prevedere procedure disciplinari tempestive in caso di violazione degli standard suddetti, senza attendere una sentenza penale definitiva; iii) di fornire alle persone alle quali tali standard si applicano formazione, direttive e consulenze in merito alla loro applicazione (paragrafo 150);

xv. di elaborare un Codice di condotta per i membri del Governo, che sia annunciato pubblicamente, al quale essi aderiscano e che sia vincolante e che includa restrizioni ragionevoli in materia di accettazioni di doni (al di fuori di quelli legati a motivi di cerimoniale) (paragrafo 151);

xvi. di: i) adottare standard chiari e vincolanti in materia di conflitto di interessi applicabile a tutti i soggetti che esercitano funzioni in seno alla pubblica amministrazione (compresi i dirigenti e i consulenti), a tutti i livelli della pubblica amministrazione; ii) introdurre o affinare (a seconda dei casi) un sistema di pubblicità dei patrimoni dei titolari delle funzioni pubbliche più esposte ai rischi di conflitti di interesse per contribuire a prevenire e individuare potenziali conflitti di interesse (paragrafo 154);

xvii. di adottare e mettere in opera restrizioni appropriate concernenti i conflitti di interesse che possono prodursi in caso di passaggio di soggetti titolari di funzioni pubbliche da o verso il settore privato (paragrafo 155);

xviii. di introdurre un sistema di protezione per i soggetti che, in buona fede,

segnalano casi sospetti di corruzione all'interno della pubblica amministrazione (*whistleblowers*) (paragrafo 156);

xix. che la responsabilità delle persone giuridica sia estesa ai fatti di corruzione attiva nel settore privato (paragrafo 183);

xx. di valutare la possibilità di applicare l'interdizione dai posti direttivi di una persona giuridica al soggetto condannato per fatti gravi di corruzione, indipendentemente dal fatto che tali reati siano stati commessi con abuso di potere o in violazione dei doveri connessi ad una certa carica (paragrafo 185);

xxi. di riesaminare e potenziare gli obblighi contabili di tutti i tipi di società (quotate o meno) e assicurare che le sanzioni applicabili siano effettive, proporzionate e dissuasive (paragrafo 192);

xxii. di studiare, di concerto con le organizzazioni professionali dei commercialisti e dei revisori e dei rappresentanti della classe forense, quali misure supplementari (anche a carattere legislativo/regolamentare) possano essere adottate per migliorare la situazione in materia di denuncia di fatti di corruzione o riciclaggio (paragrafo 194).

Articolo 2

(Trasparenza dell'attività amministrativa)

1. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a*) autorizzazione o concessione;
- b*) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «codice»;
- c*) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d*) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 2** è dedicato alla trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.

Il **comma 1** stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost..

Come è noto, la disposizione costituzionale richiamata attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Si ricorda che l'art. 4, comma 6, della legge 4 marzo 2009, n. 15⁹ (la c.d. legge Brunetta) già prevede che "*la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*".

Tuttavia, in tale contesto, per trasparenza si intende - ai sensi del successivo comma 7 - l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti *internet* delle pubbliche amministrazioni:

- delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

⁹ "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*".

Il comma 8 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

Si ricorda che tale accezione di trasparenza trova collocazione all'interno di un articolo che recava una delega finalizzata a: (1) modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture; (2) prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25% delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale; (3) prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

I principi e i criteri direttivi della delega si concentravano dunque sulla trasparenza dei sistemi di valutazione delle pubbliche amministrazioni, sugli obiettivi di ciascuna p.a. e sul loro raggiungimento (art. 4, comma 2, lettera f) e sulla trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna p.a., anche attraverso l'adozione di un programma per la trasparenza, di durata triennale (art. 4, comma 2, lettera h)).

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dato attuazione alla delega di cui alla legge 15/2009, dedica alla trasparenza l'art. 11, che - tra l'altro - detta disposizioni in materia di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e prevede che ogni amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale in sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: "Trasparenza, valutazione e merito": a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione sulla *performance*; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i *curricula* dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i *curricula* dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i *curricula* e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

La disposizione in esame declina invece il concetto di trasparenza dell'attività amministrativa con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, così ampliandone l'ambito ai fini di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost..

Si ricorda che l'art. 10 della Convenzione ONU contro la corruzione (sui cui v. *supra* l'apposito riquadro) stabilisce che, tenuto conto della necessità di lottare contro la

corruzione, ciascuno Stato Parte prende, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure necessarie al fine di accrescere la trasparenza della propria pubblica amministrazione, anche per quanto concerne, se del caso, la propria organizzazione, il proprio funzionamento ed i propri processi decisionali. Tali misure possono includere in particolare:

- a) l'adozione di procedure o regolamenti che permettano agli utenti di ottenere, se del caso, informazioni sull'organizzazione, il funzionamento ed i processi decisionali della pubblica amministrazione nonché, tenuto debito conto della protezione della vita privata e dei dati personali, sulle decisioni ed atti giuridici che li riguardano;
- b) la semplificazione, se del caso, delle procedure amministrative al fine di facilitare l'accesso degli utenti alle autorità decisionali competenti; e
- c) la pubblicazione d'informazioni, comprese eventuali relazioni periodiche sui rischi di corruzione presenti nella propria pubblica amministrazione.

Si segnala che gli artt. 41 e 42 dell'A.S. 2243, recante "*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*" (attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato), nel delegare il Governo ad emanare la "Carta dei doveri delle pubbliche amministrazioni", prevede che in sede di attuazione della delega il Governo debba assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in conformità con quanto disposto dal suddetto art. 11, comma 1, del decreto legislativo 150/2009.

Più nel dettaglio, il **comma 2** richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali di cui sopra con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

La relazione illustrativa definisce quelli elencati nel comma 2 in esame come procedimenti amministrativi "*sensibili*".

Il comma in esame fa salvo quanto stabilito nelle seguenti disposizioni:

- art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰, che reca disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi e delle consulenze;
- art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82¹¹, che disciplina il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69¹², in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
- il già menzionato art. 11 del decreto legislativo 150/2009.

Con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, il **comma 3** impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali anche al fine di evidenziare eventuali anomalie.

Il **comma 4** stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445¹³ - richiamato dalla disposizione in esame - prevede che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possano essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la

¹⁰ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

¹¹ "Codice dell'amministrazione digitale".

¹² "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile".

¹³ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si ricorda che il già menzionato art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale, nell'elencare il contenuto necessario dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, prevede che tali siti debbano tra l'altro contenere l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (comma 1, lettera e)). Il comma 2-ter, introdotto dalla legge 69/2009, stabilisce che, entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già disponevano di propri siti fossero tenute a pubblicare nella pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del medesimo Codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. Il successivo comma 2-quater prevede che entro il 31 dicembre 2009 le medesime pubbliche amministrazioni pubblicassero il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

Il **comma 5** stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

La disposizione in esame definisce come mera possibilità ciò che - almeno in parte - è già previsto come obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni dal già ricordato art. 54, comma 2-quater, del Codice dell'amministrazione digitale (v. supra).

Il **comma 6** demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁴:

- l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo in esame;
- le relative modalità di pubblicazione;
- le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.

Il regolamento in questione dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta dei Ministri per la

¹⁴ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materia di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281¹⁵.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.

Il **comma 7** stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui al comma 6:

- (1) costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198¹⁶ e dunque presupposto per intentare la c.d. *class action* della pubblica amministrazione;
- (2) è valutata ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 165/2001 (in materia di responsabilità dirigenziale).

¹⁵ "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

¹⁶ "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici".

Articolo 3

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere *a*) e *d*), e dal comma 8, lettere *a*) e *b*), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

Nell'ambito del Capo dedicato alla prevenzione della corruzione, gli articoli da 3 a 6 del disegno di legge in esame riguardano in maniera particolare la materia dei contratti pubblici.

L'**articolo 3** istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, l'"Autorità") la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che va ad affiancarsi al già esistente casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si ricorda che l'art. 7 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che nell'ambito dell'Autorità operi l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. La sezione centrale, avvalendosi delle sezioni regionali competenti per territorio, svolge tra l'altro i seguenti compiti: (1) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; (2) promuove la realizzazione di un

collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; (3) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; (4) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità; (5) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati; (6) gestisce il proprio sito informatico.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la cui disciplina è demandata ad un regolamento.

Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiranno i dati concernenti:

- i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi gli scostamenti rispetto quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
- il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
- gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Ciò riguarderà anche i contratti stipulati per le situazioni di emergenza.

Durante l'audizione innanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso dell'esame dell'A.C. 3290, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (ora A.S. 2226), il Presidente dell'Autorità ha affermato che "*appare fondamentale, in un'ottica propositiva finalizzata ad una riforma strutturale,*

sottolineare l'esigenza della creazione di una Banca Dati e anagrafe unica dei contratti, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, in grado di acquisire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, risponderebbe all'esigenza di disporre con immediatezza di tutte le informazioni, di garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e, conseguentemente, di intervenire tempestivamente per contrastare fenomeni particolarmente gravi legati all'infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici".

Si ricorda che l'art. 2 dell'A.S. 2226, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", attualmente all'esame delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della documentazione antimafia, prevede l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Le modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 5 del Codice degli appalti, sentita l'Autorità per i profili di competenza.

Articolo 4

(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

b) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli *standard* definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

L'**articolo 4** apporta alcune modifiche al Codice degli appalti finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e, al tempo stesso, a garantire maggiore certezza pubblica all'azione amministrativa (cfr. relazione illustrativa).

In particolare, la **lettera a)** modifica l'art. 48 del Codice, relativo ai controlli che le stazioni appaltanti devono compiere in ordine al possesso dei requisiti da parte degli offerenti.

L'art. 48 del Codice prevede attualmente che le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 6, comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici

mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme.

La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti è, altresì, inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La lettera in esame prevede l'inserimento nell'art. 48 del Codice di due nuovi commi ai sensi dei quali le stazioni appaltanti devono inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita dall'art. 3 del provvedimento in esame:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice (ai sensi del quale, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dallo stesso art. 48.

Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei suddetti requisiti presso la Banca dati, ove la relativa documentazione sia disponibile, senza richiedere la documentazione ai concorrenti.

La **lettera b)** inserisce un nuovo comma *2-bis* all'art. 74 del Codice, in materia di forma e contenuto delle offerte.

L'art. 74 attualmente prevede che le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.

Il nuovo comma *2-bis* stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

Articolo 5

(Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici)

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello

sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'**articolo 5** prevede l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture (c.d. *white list*).

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento risponde all'esigenza di realizzare un efficace sistema di controlli nei confronti dei subappalti, al fine di estendere alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Si ricorda che due disposizioni di carattere analogo sono contenute nell'ambito dell'insieme di misure finalizzate a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo (art. 16, comma 5, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39¹⁷) e in quelli

¹⁷ "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015 (art. 3-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135¹⁸).

Entrambe i decreti-legge richiamati demandano ad un d.P.C.M. la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori previsti dai due decreti-legge.

Il Governo deve presentare una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione, tra l'altro, delle previsioni in materia di *white list*.

Il d.P.C.M. in questione non è stato ancora adottato.

Il **comma 1** generalizza dunque il sistema già previsto - ma non ancora attuato - per L'Aquila e Milano, ponendo a carico delle prefetture il compito di effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di inquinamento mafioso.

Laddove riscontri il rischio di inquinamento, la prefettura deve disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Il **comma 2** - analogamente a quanto fatto dai citati decreti-legge 39/2009 e 135/2009 - demanda la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento delle *white list*, nonché per l'attività di verifica, ad un d.P.C.M., adottato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno e della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Il d.P.C.M. deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sulla questione della *white list* in Abruzzo, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - durante l'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'A.C. 3290, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (ora A.S. 2226) - ha affermato che l'Autorità "*ha inoltre contribuito attivamente al parere reso dal CASGO [Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, n.d.r.] - interessato dall'ANCE - in ordine alla istituzione delle c.d. white list nelle province interessate dal sisma del 6.4.2009. In particolare l'Autorità, tra le varie tematiche sviluppate in seno al CASGO, ha segnalato la necessità di verificare se l'istituzione degli "elenchi" possa trasformarsi in una limitazione del principio della libera concorrenza di cui all'art. 2, del D.Lgs. n.163/2006, a sfavore degli operatori aventi la sede legale - ma anche e soprattutto operativa - distante dai territori interessati dalla ricostruzione. L'Autorità ha rimarcato di converso, l'impossibilità di prevedere nei bandi di gara o nelle lettere d'invito,*

¹⁸ "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

l'obbligo dei concorrenti, di assumere le forniture di cui necessita il contratto d'appalto, dagli iscritti nelle liste. Diversamente, si pone in essere una procedura di selezione dell'aggiudicatario in evidente contrasto con il codice e con i principi del diritto comunitario di non discriminazione e di tutela della libera concorrenza. Aveva anche suggerito - ma questa volta senza esito - di contemplare nel parere, la possibilità per un operatore iscritto nelle white list, di poter valorizzare tale status presso le stazioni appaltanti (qui Commissari delegati) dal punto di vista dei requisiti di ammissione alle gare o, ancora, essere considerato un aspetto reputazionale del concorrente e come tale valutabile nell'ambito del criterio di aggiudicazione c.d. della "offerta economicamente più vantaggiosa". Infatti, a tal proposito, la recente sentenza del C.d.S., Sez. VI, 29.4.2008, n. 2770, non sembra precludere la possibilità di assegnare un punteggio anche ad un elemento soggettivo del concorrente - pur se vi è consolidata giurisprudenza, originatasi dagli indirizzi comunitari, contraria alla commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente e oggettivi attinenti l'offerta - qualora tale elemento si proietti in via sostanziale sulla attendibilità dell'offerta. In essa si legge: "In generale non deve enfatizzarsi il rischio di commistione tra profili soggettivi e oggettivi. Tenerli distinti, cioè, non significa ignorare che, trattandosi di organizzazioni aziendali, determinate caratteristiche dell'impresa - tanto più quando specifiche rispetto all'oggetto dell'appalto - possano proiettarsi sulla consistenza dell'offerta". La valutazione reputazionale dell'iscrizione, sembra peraltro coerente con l'art.2, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, laddove il principio di economicità può anche essere subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, della salute e dello sviluppo sostenibile. Come dire: assegnare un punteggio non eccessivo (ad esempio il 5 %) al possesso dell'iscrizione, comporta la rinuncia della s.a. ad un'aliquota di punteggio, rispetto al 100 %, non destinabile al prezzo o alla qualità tecnica dell'offerta, di accettabile entità. Ne sembrano violati i principi della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, laddove qualsiasi operatore possa iscriversi negli elenchi. In seno al CASGO, venivano anche chiarite le ragioni per cui gli elenchi di cui trattasi, non si intersecano con gli elenchi di prestatori di servizi e forniture istituiti nell'art.45 del codice (già art.18, D.Lgs. n.358/1992). All'iscrizione non corrisponde alcuna presunzione di idoneità sotto profili tecnici, dunque alla prestazione richiesta dall'esecutore, diversamente dall'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 45, comma 2, del codice, dove l'iscrizione attesta stringenti requisiti soggettivi e oggettivi dell'operatore (artt. 38, 41 e 42). E' stato anche ribadito, questa volta in analogia al comma 4, art.45, del codice, l'impossibilità di imporre agli operatori l'iscrizione negli elenchi. E' invece ragionevole presupporre la sussistenza di un obbligo della prefettura titolare delle white list di comunicazione all'Autorità dei casi di perdita dell'iscrizione per revoca della liberatoria, ai fini dell'aggiornamento del casellario informatico delle imprese, ovvero della iscrizione in capo al soggetto inadempiente delle c.d. annotazioni. In tal senso l'Autorità, ha ottenuto l'inserimento nelle linee guida di tale obbligazione"¹⁹.

¹⁹ Il testo dell'intervento è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/AreaStampa/ArticoliEInterventi/_interventi?id=876d538d0a7780a500a3e5717da9acfe.

Il **comma 3** dispone che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio, anche in via telematica, a titolo gratuito, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575²⁰.

L'art. 10 della legge 575/1965 prevede, quale effetto dell'applicazione definitiva della misura di prevenzione, l'impossibilità di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori; concessioni di acque pubbliche, di beni demaniali per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione; concessioni di servizi pubblici; contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni citate, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Analoghi divieti e sospensioni possono essere disposti dal tribunale, nei casi di particolare gravità, anche nel corso del procedimento di prevenzione.

La relazione illustrativa sottolinea che gli interventi di cui all'articolo in esame saranno sistematicamente completati con l'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dall'A.C. 3290, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (ora A.S. 2226).

L'art. 2 dell'A.S. 2226 delega infatti il Governo ad adottare un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, che dovrà prevedere - tra l'altro - l'istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Per quanto riguarda la materia degli appalti, si segnala inoltre che l'art. 10 dell'A.C. 2226 prevede l'emanazione di un d.P.C.M. per la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e

²⁰ "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*".

l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

In materia di informazioni antimafia è attualmente all'esame del Parlamento l'A.G. 217, recante *"Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici"*.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del codice, è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato le opere, i servizi e le forniture

da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.».

L'**articolo 6** apporta una modifica alla disciplina dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Si segnala che il contenuto dell'articolo in esame è stato anticipato, con una differente formulazione, dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (A.S. 2228), ed è pertanto già in vigore.

L'art. 17 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede - al comma 1 - che le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il comma 2 attualmente vigente prevede che le amministrazioni e gli enti utenti dichiarino con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161²¹ e della legge 24 ottobre 1977, n. 801²² o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

²¹ "Norme relative al segreto militare".

²² "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".

L'articolo 6 in esame specifica che la suddetta dichiarazione di segretezza debba essere effettuata dai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

La relazione illustrativa afferma che la *ratio* dell'intervento è quella di rafforzare la separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e gestione amministrativa.

La nuova formulazione dell'art. 17, comma 2, prevede inoltre la sostituzione del rinvio alla legge 801/1977 con quello alla nuova legge 3 agosto 2007, n. 124²³, che ha abrogato la suddetta 801/1977.

²³ "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *(Pareri dei responsabili dei servizi)*. – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - *(Tipologia dei controlli interni)*. – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a

misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di

impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento

all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo *standard* qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-*quinquies* - (*Controllo sulla qualità dei servizi*). – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-*sexies*. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*quater* e 147-*quinquies* costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.».

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 151. - (*Principi in materia di contabilità*). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio

di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni,

e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 169. - (*Piano esecutivo di gestione*). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo

di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 196. - (*Controllo di gestione*). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, al fine della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Capo II del provvedimento in esame - in cui trovano collocazione gli artt. 7 e 8 - apporta modifiche al Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il "T.u.e.l.")

L'**articolo 7**, composto da 7 commi, novella numerose disposizioni del T.u.e.l. in materia di controllo negli enti locali. In particolare, esso: amplia il numero dei casi in cui alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio deve essere allegato il parere del Capo della ragioneria (comma 1); disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi (comma 2); apporta alcune modifiche ai principi in materia di contabilità (comma 3), alla disciplina del Piano esecutivo di gestione (comma 4) e al controllo di gestione (commi 5 e 6).

Si segnala che la disposizione in esame riproduce integralmente il contenuto originario dell'art. 29 del disegno di legge governativo A.C. 3118, recante *"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni,*

semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il **comma 1** sostituisce l'art. 49 del T.u.e.l., prevedendo che il parere del responsabile della ragioneria sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio che non siano meri atti di indirizzo deve essere richiesto non solo - come previsto attualmente - qualora la proposta di deliberazione comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrata, bensì in ogni caso in cui la proposta stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il **comma 2** modifica l'art. 147 del T.u.e.l., che elenca le tipologie dei controlli interni e introduce i nuovi articoli da 147-*bis* a 147-*sexies* che specificano la disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo strategico, dei controlli sulle società partecipate e del controllo sulla qualità dei servizi.

Attualmente, l'art. 147 del T.u.e.l. prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuino strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

L'articolo 147, nella sua nuova formulazione, non prevede la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

Esso prevede invece che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province debbano altresì:

- 1) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le

verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

2) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (sul punto, v. più specificamente il nuovo art. 147-*quater*);

3) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (sul punto, v. più specificamente il nuovo art. 147-*quinquies*).

All'organizzazione dei controlli interni devono partecipare il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

Dal punto di vista redazionale, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 147, come modificato dal comma 2 dell'art. 7 del provvedimento in esame, sembrerebbe contenere delle ripetizioni e andrebbe dunque riformulato.

Viene infine eliminato il riferimento ai comitati provinciali per la pubblica amministrazione contenuto nell'attuale comma 5 dell'art. 147 T.u.e.l..

Il nuovo art. 147-bis indica momenti e modalità per l'espletamento del **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, già previsto dall'attuale art. 147, comma 1, lettera a), del T.u.e.l..

Tale tipo di controllo sarà assicurato:

(1) nella fase di formazione dell'atto (comma 1):

- da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Tale previsione sembra confermare quanto già previsto all'interno del T.u.e.l. all'art. 151, comma 4, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Inoltre, l'art. 153, al comma 5, demanda al regolamento di contabilità dell'ente locale la fissazione delle modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile.

(2) nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente (comma 2).

Tale previsione ricalca dunque i principi generali del controllo interno vevoli per tutte le amministrazioni pubbliche dettati dal decreto legislativo 286/1999²⁴. In particolare, l'art. 2, comma 2, prevede che le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare i principi della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

La norma elenca quale oggetto di tale controllo i seguenti atti: gli atti di impegno e di liquidazione della spesa, gli atti di accertamento di entrata, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche a campione.

E' prevista infine la trasmissione periodica, a cura del segretario, delle risultanze del controllo successivo. Tali risultanze debbono essere inviate ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, quali documenti utili per la valutazione da parte di tali soggetti (comma 3).

Il nuovo art. 147-ter disciplina il **controllo strategico**, le cui metodologie sono definite dall'ente locale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Finalità di tale controllo è la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio.

Si ricorda che il controllo strategico rientra tra le tipologie generali di controllo interno disciplinato dal decreto legislativo 286/1999.

L'articolo in commento sembra pertanto esplicitare e specificare per l'ente locale i principi generali dettati, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 6 del sopra menzionato decreto legislativo 286/199, in base al quale obiettivo dell'attività di valutazione e controllo strategico è la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, effettuata anche attraverso un'attività di refertazione del controllo eseguito (vedi sul punto, il comma 2 dell'art. 147-ter).

La previsione del controllo strategico, inteso come verifica della congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di atti di indirizzo politico (piani e programmi) riceve comunque già enunciazione nel vigente art. 147, comma 1, lettera d), del T.u.e.l. (ai sensi del quale gli enti locali devono valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,

²⁴ “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti).

In particolare, secondo l'art. 147-ter, le metodologie del controllo strategico devono essere dirette alla rilevazione:

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
- dei tempi effettivi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati,
- della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici (comma 1).

E' prevista l'elaborazione di rapporti periodici da parte dell'unità preposta al controllo strategico, che dovranno essere sottoposti all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi in un regolamento di contabilità adottato dall'ente locale, in base a quanto previsto dallo statuto (comma 2).

Il nuovo art. 147-quater introduce la specifica previsione dei **controlli sulle società partecipate** demandandone la definizione all'ente locale, secondo la propria autonomia organizzativa.

La norma prevede che i controlli debbono essere esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili (comma 1).

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra previsto, è demandata all'amministrazione locale:

- la definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in ossequio a standard qualitativi e quantitativi. La norma fa riferimento all'art. 170, comma 6, T.u.e.l. che rimette alla Relazione previsionale e programmatica dell'ente locale (allegata al bilancio annuale di previsione dell'ente) la fissazione degli obiettivi che a livello gestionale si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
- l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (comma 2);

A quest'ultimo proposito, si ricorda che il T.u.e.l. già prevede, all'art. 172, lettera b), che tra gli allegati al bilancio di previsione dell'ente locale, vi siano le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

- il monitoraggio periodico, in base alle informazioni suddette, dell'andamento delle società partecipate, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

In virtù di quanto previsto dal nuovo art. 147-sexies, le disposizioni recate dall'art. 147-quater in esame costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

L'art. 146-sexies sembrerebbe ribadire con specifico riferimento alla disciplina di cui ai nuovi artt. 147-quater e 147-quinquies quanto già stabilito dal nuovo comma 2 dell'art. 147 con riferimento alle nuove lettere e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 147.

Il nuovo art. 147-quinquies disciplina il **controllo sulla qualità dei servizi**, prescrivendo che tale tipologia di verifica riguardi sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

In virtù di quanto previsto dal successivo articolo 147-sexies, le disposizioni recate dall'art. 147-quater in esame costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Si ricorda che il T.u.e.l., all'art. 112, prevede l'applicazione alla materia relativa ai servizi pubblici locali, del Capo III del decreto legislativo 286/1999 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi. E ciò in risposta all'esigenza di fissare, nel campo dei servizi erogati dagli enti pubblici verso la collettività, una serie di regole comportamentali e di standards di qualità dei servizi stessi.

Conseguentemente, in aggiunta al sistema di tutela basato su di una sempre più articolata e garantista procedura di partecipazione durante la formazione dei provvedimenti delle amministrazioni, si è venuto a delineare, seppur per iniziativa unilaterale dell'amministrazione, un sistema di garanzie e di legittime pretese in capo all'utenza, autonomo rispetto alla tutela amministrativa o giurisdizionale e sussistente a prescindere dalla partecipazione agli aspetti amministrativi dell'attività, che con la carta dei servizi ha trovato la sua più piena espressione.

Il tema relativo alla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, già contemplato dall'art. 2 del decreto-legge 163/95²⁵, è stato disciplinato con il decreto legislativo 286/1999, che, all'art. 11, ha affermato il principio generale in forza del quale i servizi pubblici nazionali e locali devono essere prestati con criteri che perseguano il miglioramento della qualità ed assicurino la tutela dei cittadini e la loro partecipazione alle procedure di valutazione degli standard qualitativi, demandando a direttive annuali del Presidente del Consiglio: le modalità di definizione degli standard di qualità, i casi e le procedure di adozione delle carte dei servizi; i criteri di misurazione della qualità degli stessi, le condizioni di tutela degli utenti, i casi e le procedure per i rimborsi automatici forfettari dovuti per mancato rispetto degli standard.

Da ultimo, il citato art. 11 è stato interessato da una modifica ad opera dell'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150²⁶ ai sensi del quale le suddette direttive del Presidente del Consiglio devono, oggi, essere adottate su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche²⁷. Lo stesso vale per gli atti di indirizzo e coordinamento in riferimento ai servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, che, a loro volta dovranno adottarsi su proposta della suddetta Commissione.

La disciplina del raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione viene rimessa a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti.

Il **comma 3** modifica l'art. 151 del T.u.e.l, che reca principi in materia di contabilità, introducendovi le seguenti novità.

Il decreto col quale può essere differito il termine entro il quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo sarà adottato dal Ministro dell'economia e non più dal Ministro dell'interno.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario, previo rilascio del parere di congruità. Tali provvedimenti, corredati del suddetto parere, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta, sotto la propria responsabilità amministrativa e contabile, la rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento CONSIP relativi agli acquisti in convenzione (nuovo comma 5).

²⁵ “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.

²⁶ “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

²⁷ La Commissione ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. La Commissione, nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione, adotta, tra gli altri compiti, le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici.

Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate (comma 6).

Il **comma 4** sostituisce l'art. 169 del Testo unico, che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Rispetto alla norma vigente, la nuova formulazione dell'articolo prevede che il piano esecutivo di gestione – adottato dall'organo esecutivo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio – determini non solo gli obiettivi di gestione da raggiungere, affidati ai responsabili dei servizi, ma anche le attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi (nuovo comma 1 dell'art. 169).

Il comma 3 conferma, secondo la norma vigente, che l'applicazione delle disposizioni relative al piano di gestione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ma specifica che questi ultimi devono comunque garantire la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

La nuova formulazione del comma non contiene più il riferimento alle comunità montane, per quanto concerne l'applicazione facoltativa delle norme sul piano di gestione, alla luce delle previsioni dell'art. 17 dell'A.C. 3118 (che prevede la possibilità di soppressione delle comunità montane da parte delle regioni).

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione in esame qualora le Regioni non procedano alla soppressione delle comunità montane.

Rispetto al testo vigente, nella nuova formulazione dell'art. 169 del T.u.e.l. sono poi introdotte due nuove disposizioni: i nuovi commi 4 e 5.

Il nuovo comma 4 dispone che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Il nuovo comma 5 estende l'applicazione delle norme sul piano di gestione anche alle unioni di Comuni.

Il **comma 5** sostituisce l'art. 196 del T.u.e.l., relativo al controllo di gestione, inserendovi la disciplina attualmente contenuta negli artt. 197, 198 e 198-*bis* del T.u.e.l., che vengono conseguentemente abrogati dal successivo comma 6 dell'articolo in esame.

I nuovi commi 1 e 2 riproducono, senza modificazioni, il contenuto dell'attuale art. 196 T.u.e.l. sul controllo di gestione.

I nuovi commi 3, 4, 5 e 6 riproducono, nella sostanza, la disciplina relativa alle modalità del controllo di gestione, contenuta nell'attuale art. 197 del T.u.e.l.. Rispetto alla vigente disciplina, il nuovo art. 196 non ricomprende le comunità montane tra gli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, alla luce delle previsioni dell'art. 17 dell'A.C. 3118 (v. *supra*).

Qualora le Regioni non dovessero procedere alla soppressione delle comunità montane, sembrerebbe che queste ultime non siano più sottoposte al controllo di gestione.

Inoltre, nella nuova formulazione del comma 3 è stata introdotta una disposizione volta a specificare che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi. Il comma 4, nel confermare l'attuale disciplina delle fasi del controllo di gestione, specifica che la prima fase del controllo, cioè la predisposizione del piano degli obiettivi avviene sulla base degli obiettivi delineati nel piano esecutivo di gestione, ove approvato.

Il nuovo comma 7 riproduce il contenuto degli artt. 198 ("*Referto del controllo di gestione*") e art. 198-*bis* del T.u.e.l. ("*Comunicazione del referto*"). Rispetto all'attuale disciplina, si specifica che le conclusioni del controllo di gestione devono essere fornite agli amministratori dalla struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa.

Il nuovo art. 196 introduce poi, rispetto alla normativa vigente, la disposizione che richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio dell'ente locale per l'elezione dei revisori contabili, salvo diversa disposizione statutaria (nuovo comma 8).

Il **comma 6** dispone l'abrogazione degli artt. 197, 198 e 198-*bis* del T.u.e.l., relativi al controllo di gestione, il cui contenuto, come si è detto, viene trasposto all'interno del novellato art. 196.

Infine, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli, programmazione e controllo di gestione contenute nel testo unico degli enti locali, come modificate dal provvedimento in esame, il **comma 7** reca una clausola di salvaguardia con riguardo a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 150/2009, in tema di adeguamento degli enti locali ad alcuni principi dettati da quella riforma concernente l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8

(Revisione economico-finanziaria)

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo: a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.»;

b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di

ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di

revisione.»;

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;».

L'**articolo 8** reca novelle ad alcuni articoli del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativi alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario.

Si segnala che la disposizione in esame riproduce integralmente il contenuto originario dell'art. 30 del disegno di legge governativo A.C. 3118, recante *"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati"*, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In particolare, il **comma 1** reca modifiche all'art. 234, comma 2, del T.u.e.l., con riferimento alle modalità di composizione dell'organo di revisione, integrando i criteri di scelta dei tre componenti del collegio dei revisori dei conti.

La nuova formulazione del comma prevede, rispetto alla normativa vigente, che i componenti del collegio dei revisori vengano scelti sulla base di criteri individuati dallo Statuto stesso dell'ente, volti a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo, che deriva anche dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati, tra l'altro, dalla Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno e dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti (nuovo comma 2-bis dell'art. 234).

Mentre attualmente i tre componenti del collegio dei revisori devono provenire: uno dal registro dei revisori, uno dall'albo dei dottori commercialisti e uno dall'albo dei ragionieri, in futuro essi potranno provenire dal registro dei revisori contabili o dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Rispetto alla disciplina vigente, è pertanto espunta la categoria degli iscritti nell'albo dei ragionieri. Inoltre, viene meno il principio, indicato nell'attuale formulazione dell'articolo 234, dell'appartenenza di ciascuno dei membri del collegio dei revisori alle categorie dei revisori contabili, dei commercialisti e dei ragionieri.

E' inoltre modificato il comma 3 dell'art. 234 del T.u.e.l., limitando ai soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (anziché 15.000) la figura del revisore unico.

Per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti è prevista la possibilità di scegliere l'affidamento della funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico o, a parità di costi, ad un organo collegiale composto di tre membri, secondo criteri definiti dallo Statuto dell'ente. In mancanza di tale definizione statutaria, la revisione deve essere affidata ad un revisore unico (nuovo comma 3-*bis*).

Va ricordato, al riguardo, che l'estensione della figura del revisore unico ai comuni con popolazione fino a 15.000 è stata disposta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 732, legge 296/2006), che ha a tal fine novellato l'art. 234 del T.u.e.l.

In precedenza, il citato art. 234 prevedeva per gli enti locali di maggiori dimensioni (province, comuni con più di 5.000 abitanti e città metropolitane) che l'organo di revisione economico-finanziario fosse costituito da un collegio di revisori, composto da tre membri eletti dai rispettivi consigli, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché per le unioni di comuni e comunità montane che la revisione economico-finanziaria fosse affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti sopra indicati.

Il **comma 2** novella l'art. 236, comma 2, del T.u.e.l., relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile.

Il **comma 3** novella l'art. 239 del T.u.e.l., che reca la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

In particolare, con la **lettera a)** viene sostituita la lettera b) del comma 1 dell'art. 239 relativa ai pareri espressi dall'organo di revisione.

Rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri - oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina - alle seguenti materie:

- strumenti della programmazione economico finanziaria;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Viene inoltre precisato che l'organo di revisione esprima pareri con le modalità stabilite dal regolamento.

Con riferimento all'espressione dei pareri nelle materie suindicate, la **lettera c)** del comma in esame, introducendo il nuovo comma *1-bis* nell'art. 239 del T.u.e.l., ne precisa i criteri, confermando in sostanza quelli già contenuti nella vigente lettera b) del comma 1 dell'art. 234, in relazione ai pareri espressi sulla proposta di bilancio di previsione.

In sostanza, la norma ribadisce che in tali pareri deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è altresì tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

La **lettera b)** modifica ulteriormente il comma 1 dell'art. 239, integrando le funzioni dell'organo di revisione. In particolare, introducendo la nuova lettera *c-bis*), tra le funzioni dell'organo di revisione viene prevista anche quella relativa al controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; la verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Infine, la **lettera d)** modifica il comma 2 dell'art. 234 del T.u.e.l., relativo agli atti che debbono essere obbligatoriamente inviati all'organo di revisione, sostituendone la lettera a).

Con la modifica viene reso obbligatorio l'invio da parte della Corte dei Conti dei rilievi e delle decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente, in luogo dell'invio da parte dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) delle decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi degli enti locali.

Articolo 9 *(Fallimento politico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;

b) previsione di un termine di durata dell'incandidabilità;

c) previsione delle modalità di applicazione dell'incandidabilità.

2. L'articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 247 - *(Omissione della*

deliberazione di dissesto). – 1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all'ente e una motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.».

Il **comma 1 dell'articolo 9** delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico.

Il fallimento politico consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all'art. 126, primo comma, Cost., per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto

nelle finanze regionali di cui all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42²⁸ (legge sul federalismo fiscale), con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale.

Il disegno di legge in esame delega dunque il Governo ad introdurre un nuovo limite al diritto di elettorato passivo, che viene qualificato in termini di "incandidabilità".

Tale limite dovrà operare con riferimento alle cariche elettive nazionali, regionali e locali.

La disposizione in esame si sovrappone parzialmente al suddetto art. 17, comma 1, lettera e), della legge sul federalismo fiscale, che ha già delegato il Governo, tra l'altro, a prevedere meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Rispetto alla legge sul federalismo fiscale, la disposizione in esame è finalizzata ad operare nei soli confronti del Presidente della giunta regionale e prevede la incandidabilità in luogo della ineleggibilità.

L'introduzione di cause di incandidabilità relative alle cariche elettive di livello nazionale

L'art. 51, primo comma, Cost. stabilisce in generale che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

L'incandidabilità è una limitazione al diritto di elettorato passivo che la legge prevede attualmente solo con riferimento alle elezioni regionali e locali.

Tale materia era originariamente disciplinata congiuntamente per le elezioni regionali e locali dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55²⁹, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16³⁰. Tuttavia, l'art. 274 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato il suddetto art. 15 "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali". Una

²⁸ "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

²⁹ "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

³⁰ "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali".

disciplina analoga è stata inserita negli artt. 58 e 59 dello stesso T.u.e.l.. L'incandidabilità ha dunque oggi due fonti normative diverse, a seconda di che si tratti di elezioni regionali o di elezioni locali.

Con riferimento alle elezioni regionali, l'attuale formulazione dell'art. 15 della legge 55/1990 prevede un sistema di cautele articolato su una doppia linea: non candidabilità (limite preventivo) per i soggetti condannati in via definitiva per una serie di reati (o destinatari di una misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo); sospensione dalla carica (intervento correttivo) per i soggetti raggiunti da provvedimenti giudiziari non definitivi.

Il testo attuale della disposizione suddetta è stato introdotto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475³¹, per conformare il testo alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente formulazione (che ancorava la situazione ostativa anche a decisioni non irrevocabili). La Corte ha affermato che l'incandidabilità va considerata come una particolarissima causa di ineleggibilità che va valutata alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 Cost. assicura in via generale. Secondo la Corte, solo una sentenza irrevocabile può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali.

Come si è detto, una normativa di carattere analogo è ora dettata dagli artt. 58 e 59 del T.u.e.l. per quanto riguarda le elezioni provinciali e locali.

Con riferimento alle cariche elettive di livello nazionale, l'art. 65, primo comma, Cost. demanda alla legge la determinazione dei casi di "ineleggibilità" e di "incompatibilità" con l'ufficio di deputato e di senatore.

Il fatto che tale disposizione si riferisca espressamente solo alle categorie della ineleggibilità e della incandidabilità ha portato gli interpreti a domandarsi se sarebbe compatibile con l'art. 65 una legge che introducesse l'incandidabilità con riferimento alle cariche elettive nazionali.

La questione è stata esaminata approfonditamente dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'A.C. 1451 che ha avuto luogo nella scorsa legislatura presso la Commissione affari costituzionali. In data 8 gennaio 2008 si svolse un'audizione di esperti in materia di diritto costituzionale avente ad oggetto esattamente questa problematica (cfr. resoconto stenografico dell'indagine conoscitiva nell'ambito della proposta di legge C. 1451 e abbinate, recanti disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità).

E' stato osservato che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che l'incandidabilità costituisce una particolarissima causa di ineleggibilità (sentenze nn. 407 del 1992 e 141 del 1996). E' stato però anche obiettato che l'incandidabilità differisce dalla ineleggibilità, in quanto mentre le cause di ineleggibilità possono essere sempre rimosse dallo stesso interessato, ciò non può accadere per quanto concerne le cause di incandidabilità attualmente previste

³¹ "Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni".

dalla legge, che quindi potrebbero più correttamente essere equiparate a circostanze che incidono sulla capacità elettorale.

L'introduzione con legge statale di nuove cause di incandidabilità relative alle cariche elettive di livello regionale

L'art. 122, primo comma, Cost. (come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

La legge 2 luglio 2004, n. 165³², recante le disposizioni di attuazione del suddetto art. 122, primo comma, Cost., fa salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione (art. 2).

Il bilanciamento tra diritto inviolabile di elettorato passivo e valori tutelati dalle disposizioni che prevedono l'incandidabilità

Tanto premesso, la nuova forma di incandidabilità prevista dall'articolo in esame opera non in riferimento alla condanna definitiva per un reato (come attualmente previsto dalla legge 55/1990 e dal decreto legislativo 267/2000) bensì in caso di rimozione del Presidente della giunta regionale, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost..

L'art. 126, primo comma, Cost. prevede che, con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Come già previsto dall'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 42/2009, si afferma che tra le gravi violazioni di legge che possono condurre alla rimozione del Presidente della giunta è compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui al medesimo art. 17.

³² "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".

La disposizione richiamata prevede infatti che i decreti legislativi in materia di federalismo fiscale dovranno, tra l'altro, prevedere meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del T.u.e.l., oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

A tal proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 141 del 1996³³) afferma che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile - quale è il diritto di elettorato passivo, secondo la giurisprudenza della stessa Corte - sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione.

Si deve dunque accertare se la non candidabilità:

- sia indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui essa è preordinata (che, con riferimento alle cause di incandidabilità attualmente previste, sono il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi);
- sia misura proporzionata al fine perseguito;
- non finisca per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal Titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale.

Nel compiere tale verifica, non bisogna dimenticare che "L'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione": le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate.

Il decreto attuativo della disposizione in esame dovrà essere adottato alla luce dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;
- b) previsione di un termine di durata dell'incandidabilità;
- c) previsione delle modalità di applicazione dell'incandidabilità.

³³ Si vedano anche le sentenze n. 235 del 1988; n. 132 del 2001; n. 306 del 2003; n. 288 del 2007; n. 25 del 2008.

* * *

Il **comma 2** dell'articolo in esame modifica la disciplina applicabile in caso di omissione della deliberazione di dissesto degli enti locali di cui all'art. 247 T.u.e.l..

Attualmente, l'art. 247 del T.u.e.l., afferma che, ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di 30 giorni. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a 20 giorni, per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* per la deliberazione dello stato di dissesto. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.u.e.l..

La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento in esame si rende necessario considerato che la disciplina vigente non prevede alcuna conseguenza dalla mancata adozione da parte dell'organo consiliare della relativa delibera, venuto meno il potere sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

La nuova disciplina:

- elimina il riferimento all'organo regionale di controllo;
- introduce nell'elencazione (non esaustiva) delle fonti dalle quali possono emergere i fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto:
 - le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266³⁴ (relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto trasmesse alle sezioni regionali di controllo dagli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria);
 - le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia; le deliberazioni dell'ente locale;
- attribuisce la competenza ad attivare il procedimento in questione al prefetto;
- prevede che, decorso infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio per deliberare lo stato di dissesto, il prefetto nomini un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dia corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.u.e.l..

³⁴ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

Articolo 10

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed il testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis). Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Il **comma 1 dell'articolo 10**, introducendo il nuovo articolo 6-bis nel Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato per 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per coloro che abbiano subito una condanna definitiva ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per i seguenti delitti:

(1) delitti previsti dall'art. 51, commi *3-bis* e *3-quater*, c.p.p..

Il comma *3-bis* dell'art. 51 c.p.p. si riferisce ai delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, *416-bis* e 630 c.p.; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. *416-bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. *291-quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il comma *3-quater* si riferisce invece ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

(2) delitti previsti dagli artt. 314, primo comma (peculato, ad esclusione del peculato d'uso), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), *316-bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto di ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), *319-ter* (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) c.p..

La disposizione in esame fa salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici.

L'art. 29 c.p. già prevede in via generale:

- l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna all'ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (si rammenta che il massimo della pena detentiva prevista per il nuovo reato introdotto dal disegno di legge in esame è di 5 anni);

- l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'art. *317-bis* c.p. prevede l'interdizione perpetua in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 317 (concussione) c.p.. Se, tuttavia, per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

L'ineleggibilità di cui all'articolo in esame opera anche per chi abbia patteggiato ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

L'ineleggibilità non opera invece nei confronti del soggetto che sia stato riabilitato ai sensi dell'art. 178 c.p. (che prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti).

Si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni di ineleggibilità alle cariche elettive – rappresentando una deroga al diritto di elettorato passivo – devono essere

espressamente determinate dalla legge e sono da interpretarsi in senso restrittivo. Tale assunto è stato recentemente ribadito nella sent. n. 25 del 2008, dove viene ricordato che l'art. 51 Cost. assicura, in via generale, il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (cfr. sen. 288/2007 e 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Di conseguenza, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (cfr. sen. 306/2003 e 132/2001).

Il comma 3 del nuovo art. 6-bis del d.P.R. 361/1957 prevede inoltre che il medesimo art. 6-bis non si applichi nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo ed è stato riabilitato ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327³⁵.

In realtà, il comma 1 dell'art. 6-bis, che ne delimita l'ambito di applicazione, non fa alcun riferimento alle misure di prevenzione ed il riferimento alla riabilitazione di cui alla legge 327/1988 andrebbe dunque riconsiderato.

La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di parlamentare, che viene dichiarata dalla Camera dei deputati.

Il **comma 2** estende la nuova causa di ineleggibilità di cui al comma 1 alle elezioni per il Senato della Repubblica, introducendo nell'art. 5 del Testo unico 533/1993 un rinvio al nuovo art. 6-bis del Testo unico 361/1957.

Dal punto di vista redazionale, si osserva che la disposizione in esame, invece che inserire l'art. 6-bis tra le disposizioni già richiamate dal comma 1 del suddetto art. 5, introduce a tal fine un autonomo comma 1-bis (cfr. testo a fronte in calce al presente dossier).

³⁵ "Norme in materia di misure di prevenzione personali". In particolare, l'art. 15 della legge in questione prevede che dopo 3 anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo 5 anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 58 del testo unico)

1. All'articolo 58 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284

(insurrezione armata contro i poteri dello Stato),» e le parole: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-ter del codice penale;»;

c) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».

L'**articolo 11** modifica l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incandidabilità previsto dall'art. 58 del Testo unico degli enti locali.

Si ricorda che l'art. 58 del T.u.e.l. prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti

previsti dagli artt. 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p è equiparata a condanna.

La disposizione in esame si applica a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

In merito all'attuale disciplina dell'incandidabilità e alla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'art. 9.

La **lettera a)** dell'articolo in esame estende l'incandidabilità di cui all'art. 58 del Testo unico degli enti locali (relativa a province, comuni e circoscrizioni) a coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- art. 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato),
- art. 270 (associazioni sovversive),
- art. 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),
- art. 270-*ter* (assistenza agli associati),
- art. 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale),
- art. 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale),
- art. 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione),
- art. 283 (attentato contro la costituzione dello Stato),
- art. 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),
- art. 353 (turbata libertà degli incanti).

L'incandidabilità opera inoltre - ai sensi della **lettera b)** - per coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'art. 335-*ter*

(articolo introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame e che prevede una aggravante speciale per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, v. *infra*).

La **lettera c)**, infine, esclude la candidabilità anche in caso di riabilitazione per i reati più gravi.

Articolo 12 *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

d) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle

seguenti: «da tre a sei anni»;

h) all'articolo 319-*ter*, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

i) dopo l'articolo 335-*bis*, è inserito il seguente:

Art. 335-*ter*. - (*Circostanze aggravanti*).

– Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;

l) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

L'**articolo 12**, nel suo comma unico, aggrava le pene per alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I e nel Capo II del Titolo II del Libro II del Codice penale. Le modifiche recate dall'articolo in commento - come evidenziato dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge - hanno lo scopo di rafforzare l'efficacia dissuasiva delle norme penali sulle quali si interviene e di agevolare la repressione dei fenomeni criminali cui le medesime fanno riferimento.

L'aggravamento delle pene viene attuato con due diversi strumenti: da un lato, attraverso l'aumento - in misura generalmente compresa tra la metà e un terzo - delle pene edittali previste per taluni tipi di reati; dall'altro, attraverso l'introduzione (art. 12, lett. *i*) di una nuova circostanza aggravante destinata ad operare nei confronti del solo pubblico ufficiale.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'inasprimento delle pene viene disposto per i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 314 (*Peculato*)
- 316 (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*)
- 316-bis (*Malversazione a danno dello Stato*)
- 316-ter (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*)
- 318 (*Corruzione per un atto d'ufficio*)
- 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*)
- 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*)
- 354 (*Astensione dagli incanti*)
- 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*)

Come si è detto, l'aumento delle pene disposto per i citati reati è in misura generalmente compresa tra la metà e un terzo e riguarda il minimo ovvero il massimo della pena, o entrambe le soglie edittali.

Nello specifico, per il reato di *peculato* è previsto, in ordine all'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 314 del codice penale, l'aumento di un terzo del minimo della pena, che passa da tre a quattro anni di reclusione, restando invece invariata la misura massima della pena edittale (**lettera a**)).

Ai sensi dell'articolo 314, primo comma, del codice penale, il reato di *Peculato* si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. In tale evenienza, il reo è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica invece, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 314, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Per il reato di *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.) è previsto un aumento sia del minimo della pena (che raddoppia, passando da sei mesi a un anno di reclusione), che del massimo della pena (che aumenta di un terzo: da tre a quattro anni di reclusione) (**lettera b**)).

Il medesimo inasprimento della pena si prevede per i reati di *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* e *corruzione per un atto d'ufficio*, limitatamente alla cosiddetta 'corruzione antecedente', di cui all'articolo 318, primo comma, del codice penale (**lettere d) ed e**)). Per la corruzione, susseguente, di cui all'articolo 318, secondo comma, si prevede invece solo l'innalzamento nel massimo della pena della reclusione da un anno a un anno e sei mesi (**lettera f**) .

Ai sensi dell'articolo 316 del codice penale, il reato di *peculato mediante profitto dell'errore altrui* si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceve o ritiene indebitamente (per sé o un terzo) denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

Ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale, il reato di *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* si configura quando chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente (per sé o altri), contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Peraltro, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ai sensi dell'articolo 318, primo comma, del codice penale, il reato di *corruzione per un atto d'ufficio* si configura quando il pubblico ufficiale riceve (per sé o un terzo), in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa per compiere un atto del suo ufficio (cd. 'corruzione antecedente'). In tal caso il reo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se, invece, il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno (cd. 'corruzione susseguente', di cui all'articolo 318, secondo comma).

Con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 316-ter, si segnala l'esigenza di valutare se il proposto intervento modificativo dei limiti edittali dalla stessa attualmente previsti non renda opportuno, in termini di coordinamento, un analogo intervento in ordine alla fattispecie contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 898 del 1986³⁶.

Per il reato di *malversazione a danno dello Stato* è raddoppiato il minimo della pena (da sei mesi a un anno di reclusione), mentre il massimo aumenta di un quarto (passando da quattro a cinque anni di reclusione) (**lettera c**)).

Ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale, il reato di *malversazione a danno dello Stato* si configura quando una persona estranea alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali finalità.

Per la corruzione cosiddetta 'propria', di cui all'articolo 319 del codice penale (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*), il minimo della pena è

³⁶ Il citato articolo 2, comma 1, prevede in particolare che "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti"

aumentato della metà (da due a tre anni di reclusione), mentre il massimo della pena è aumentato da cinque a sei anni di reclusione (**lettera g**)).

Ai sensi dell'articolo 319 del codice penale, il reato di *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* si configura quando il pubblico ufficiale riceve (per sé o un terzo) denaro o altra utilità (o ne accetta la promessa) per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per il reato di corruzione in atti giudiziari, si prevede l'innalzamento del minimo della pena da tre a quattro anni di reclusione (il massimo rimane invariato a otto anni) (**lettera h**)).

Ai sensi dell'articolo 319-ter del codice penale, il reato di *corruzione in atti giudiziari* si configura quando i fatti corruttivi di cui agli articoli 318 e 319 (*Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio*) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In merito alle modifiche apportate agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, va evidenziato come le stesse abbiano effetto anche ai fini del trattamento sanzionatorio del corruttore, conformemente a quanto espressamente previsto dall'articolo 321 dello stesso codice.

Quanto all'*astensione dagli incanti* di cui all'articolo 354 del codice penale, si prevede l'applicazione della pena della reclusione fino ad un anno, in sostituzione di quella della reclusione sino a sei mesi o dell'irrogazione di una multa fino a 516 euro(**lettera l**)).

Il richiamato articolo 354 del codice penale, nel disciplinare l'*estensione dagli incanti*, stabilisce che, chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Per il reato di *frode nelle pubbliche forniture*, viene stabilita la pena della reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni (in luogo dell'attuale previsione da uno a cinque anni), ferma restando l'irrogazione di una multa non inferiore a 1.032 euro(**lettera m**)).

Ai sensi dell'articolo 356 del codice penale, il reato di *frode nelle pubbliche forniture* si configura quando si commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Come già anticipato, l'articolo 12, comma 1, lettera *i*), aggiunge al codice penale il nuovo articolo 335-*ter*, che introduce una nuova circostanza aggravante specifica per i delitti di cui al Capo I del titolo II del libro II del codice penale medesimo, aggravante riferita in modo esclusivo a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Tale nuova circostanza inasprisce ulteriormente le pene, aumentandole fino ad un terzo³⁷, in presenza di uno dei due seguenti presupposti:

- che il funzionario pubblico abbia compiuto atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione;
- che i fatti siano commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

³⁷ Cfr. art. 64 del codice penale.

Articolo 13
(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle

L'**articolo 13** dispone che dall'esecuzione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze e che le amministrazioni competenti provvedano allo svolgimento delle attività da esso previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**SINTESI DEGLI AA.SS. 2044, 2156, 2164, 2168 E 2174
ORGANIZZATE PER TEMI**

1. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'art. 1 dell'**A.S. 2156** (Governo), conferisce al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di predisporre e coordinare il Piano nazionale anticorruzione, sulla base di piani d'azione elaborati dalle singole pubbliche amministrazioni centrali.

I suddetti piani di azione: a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli Uffici; b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare tale rischio; c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori; d) indicano le soluzioni e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

E' inoltre prevista la costituzione di una rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, con il compito di fornire al Dipartimento elementi idonei a: a) valutare periodicamente l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione; b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate; c) monitorare l'effettiva attuazione dei piani delle singole amministrazioni.

Viene infine istituito, presso il Dipartimento, l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, che cura l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

2. LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 2 dell'**A.S. 2156** (Governo) stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.. La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Più nel dettaglio, le pubbliche amministrazioni devono assicurare i livelli essenziali di cui sopra con particolare riferimento a procedimenti amministrativi "sensibili" (autorizzazione, concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ecc.). Con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, si impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali anche

al fine di evidenziare eventuali anomalie. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate da un successivo regolamento costituisce presupposto per intentare la c.d. *class action* della pubblica amministrazione ed è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale.

3. I CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 3 dell'**A.S. 2156** (Governo) istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che va ad affiancarsi al già esistente casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'art. 4 modifica l'art. 48 del Codice degli appalti, prevedendo che le stazioni appaltanti inseriscano nella Banca dati nazionale: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice; la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dallo stesso art. 48. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei suddetti requisiti presso la Banca dati, ove la relativa documentazione sia disponibile, senza richiedere la documentazione ai concorrenti. Esso inoltre inserisce un nuovo comma *2-bis* all'art. 74 del Codice, in materia di forma e contenuto delle offerte, ai sensi del quale le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

L'art. 5 prevede l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture (cd. *white list*). E' inoltre stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio, anche in via telematica, a titolo gratuito, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'art. 6 specifica che la dichiarazione di segretezza dei contratti debba essere effettuata dai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

4. I CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI

Gli artt. 7 e 8 dell'**A.S. 2156** (Governo) apportano modifiche al Testo unico degli enti locali, in materia di controlli degli enti locali.

In particolare, l'art. 7: amplia il numero dei casi in cui alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al consiglio debba essere allegato il parere del Capo della ragioneria (comma 1); disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi (comma 2); apporta alcune modifiche ai principi in materia di contabilità di cui all'art. 151 del T.u.e.l. (comma 3), alla disciplina del Piano esecutivo di gestione (comma 4) e al controllo di gestione (commi 5 e 6).

L'art. 8 reca modifiche in materia di composizione e funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

5. LE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI E NOMINATI

Il Titolo II dell'**A.S. 2168** (D'Alia) abroga la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante "*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*", e ridisciplina la materia.

Il Capo I (artt. 6-14) - che si applica ai parlamentari - riproduce il contenuto degli articoli da 1 a 9 della suddetta legge 441/1982, apportandovi alcune modifiche. In particolare, si prevede espressamente che la dichiarazione che deve essere presentata dai parlamentari entro tre mesi dalla proclamazione (art. 7) debba essere resa con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà e debba avere ad oggetto tutti i beni detenuti dal parlamentare, anche per interposta persona. L'art. 12 modifica le sanzioni applicabili ai parlamentari in caso di inadempimento agli obblighi di dichiarazione, mediante un rinvio a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 215/2004 sul conflitto di interessi. Pertanto, quando le dichiarazioni non siano rese o risultino non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio), qualora il parlamentare non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte della Giunta delle elezioni. La Giunta, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato e della Camera.

L'art. 15 - concernente i componenti del Governo nazionale - modifica l'art. 5 della suddetta legge 215/2004 sul conflitto di interessi per meglio articolare il contenuto della dichiarazione di interessi che deve essere resa entro 30 giorni dall'assunzione della carica, uniformandolo alle novità previste dal Capo I in

merito alla dichiarazione che deve essere resa dai parlamentari. Viene inoltre introdotta una disciplina più puntuale delle variazioni.

L'art. 16 - riprendendo quanto attualmente previsto dall'art. 12 della legge 441/1982 - estende la disciplina prevista per i parlamentari ai componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali, prevedendo che le dichiarazioni di interessi debbano essere trasmesse alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 150/2009 (che è competente anche per l'eventuale fase sanzionatoria).

L'art. 17 prevede che le regioni disciplinino con legge regionale la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel Consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali.

L'art. 18 riguarda infine gli assessori regionali, provinciali e comunali (per i soli comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti) e i componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali.

6. I LIMITI AGLI EMOLUMENTI PUBBLICI

L'**A.S. 2168** (D'Alia) contiene un Titolo dedicato agli emolumenti pubblici, stabilendo un tetto: per le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 21); per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni (art. 22); per i compensi nelle società partecipate, controllate o collegate (art. 23). L'art. 25 prevede la nullità dei contratti di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

7. GLI ARBITRATI

Gli artt. da 27 a 30 dell'**A.S. 2168** (D'Alia) vietano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie: di partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere (art. 27); di far parte di commissioni di collaudo (art. 28); di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato (art. 29); di assumere incarichi sportivi conferiti dal CONI o da società o associazioni ad esso affiliate (art. 30).

8. L'AUMENTO DELLE PENE E RIDEFINIZIONE DEI REATI DI CORRUZIONE

L'art. 12 dell'**A.S. 2156** (Governo) aumenta le pene per i reati di peculato (il minimo passa da tre a quattro anni); peculato mediante profitto dell'errore altrui (reclusione da uno a quattro anni, invece che da sei mesi a tre anni); malversazione a danno dello Stato (reclusione da uno a cinque anni, invece che da sei mesi a quattro anni); indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (reclusione da uno a quattro anni, invece che da sei mesi a tre anni); corruzione per un atto d'ufficio (per la corruzione antecedente si prevede la reclusione da uno a quattro anni invece che da sei mesi a tre anni; per la corruzione susseguente, reclusione fino ad un anno e sei mesi, invece che fino ad un anno); corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (reclusione da tre a sei anni, invece che da due a cinque); corruzione in atti giudiziari (reclusione da quattro a otto anni, invece che da tre a otto); astensione dagli incanti (reclusione fino a un anno, invece che sino a sei mesi o multa fino a 516 euro); frode nelle pubbliche forniture (reclusione da due a sei anni, invece che da uno a cinque). E' inoltre introdotta un'aggravante per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Gli articoli da 1 a 9 degli **AA.SS. 2164** (Li Gotti) e **2174** (Finocchiaro) ridisegnano sostanzialmente il quadro dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

L'art. 1 dei due disegni di legge, in particolare, modifica l'assetto normativo vigente riconducendo la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie unica del delitto di corruzione (prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore) e trasferendo l'attuale ipotesi di concussione per costrizione nell'ambito dell'estorsione, con l'inserimento della previsione di una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui la violenza o minaccia sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. Più specificamente l'art. 1, introducendo la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione, prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di un'attività del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto o di un'attività contrari ai doveri dell'ufficio o del servizio.

L'art. 1 dell'**A.S. 2174** prevede altresì la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un

terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa comunque in ragione della funzione esercitata. La relativa pena della reclusione viene prevista in una misura che va da un minimo di quattro ad un massimo di dieci nell'A.S. 2164 e in una misura che va da un minimo di quattro ad un massimo di dodici nell'A.S. 2174. Si prevede in ogni caso la punibilità anche del corruttore, nonché l'applicazione in ogni caso della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'A.S. 2174, inoltre, introduce la «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio colpevole di corruzione e innalza le pene previste per il reato di peculato, prevedendo la reclusione da un minimo di quattro a un massimo di dodici anni e stabilendo anche per tale reato l'applicazione, in ogni caso, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, mentre l'A.S. 2164 elimina nella fattispecie delittuosa il requisito del dolo specifico e innalza la pena della reclusione fissando i limiti edittali rispettivamente in un minimo di cinque anni e in un massimo di dodici anni (rispetto agli attuali tre/otto anni), l'A.S. 2174 mantiene invece l'attuale formulazione circa il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e innalza la pena della reclusione che andrebbe da un minimo di quattro anni ad un massimo di dodici anni. L'A.S. 2174, inoltre, inasprisce le pene (con periodi di reclusione differenziati in ragione della gravità del fatto) per i casi in cui dai menzionati fenomeni corruttivi derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Il medesimo A.S. 2174, all'art. 1 (comma 1, lett. h), analogamente a quanto disposto dall'A.S. 2164 (comma 1, lett. g), contiene la nuova formulazione dell'istigazione alla corruzione, coerentemente con l'unificazione delle fattispecie corruttive.

L'art. 1 dell'A.S. 2174 provvede, inoltre ad estendere la confisca per equivalente, di cui all'art. 322-ter c. p., anche al profitto (oltre che al prezzo) del reato allo scopo di potenziare le misure patrimoniali di contrasto ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

Sono inoltre previste dall'art. 1 dell'A.S. 2164 e dall'art. 1 dell'A.S. 2174, sia pur con talune differenze, circostanze attenuanti per le ipotesi di particolare tenuità del reato di corruzione e di tutte le altre fattispecie ad esso riconducibili.

Nuove ipotesi di circostanze attenuanti per collaborazione sono introdotte dall'art. 1 di entrambi i citati disegni di legge con le seguenti varianti: per le fattispecie di corruzione e di corruzione in atti giudiziari l'A.S. 2174 prevede una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (come deterrente rispetto al possibile abuso di tale beneficio lo stesso disegno di legge introduce un'aggravante specifica del reato di calunnia); un'analogo ipotesi di attenuante per collaborazione viene introdotta poi dal

disegno di legge anche in relazione alla nuova fattispecie di corruzione nel settore privato; l'A.S. 2164 - seppure con una differente formulazione - introduce anch'esso una nuova ipotesi di attenuante per collaborazione per i reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari, nonché per il reato di traffico di influenze illecite (novellato art 346 c.p.). Alle nuove ipotesi di attenuanti per collaborazione sono quindi collegate, in entrambi i disegni di legge, le disposizioni di cui all'art. 10 che disciplinano un'ipotesi speciale di revisione per il caso in cui le predette attenuanti siano state rese sulla base di dichiarazioni false o reticenti.

L'art. 1 dell'A.S. 2174 introduce, poi, circostanze aggravanti relative alle ipotesi in cui taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. sia commesso nell'ambito della gestione di calamità naturali o dei grandi eventi, ovvero al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla UE.

Rispetto al reato di millantato credito, attualmente disciplinato dall'art. 346 c.p., l'art. 1 degli AA. SS. 2164 e 2174 provvede a riformularne il contenuto e la rubrica. Tale intervento tiene conto della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione, che impone la punizione tanto dell'erogatore quanto del ricevente somme di denaro o utilità per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (trading in influence - traffico di influenze illecite), fattispecie quest'ultima che coincide solo parzialmente con quello di millantato credito.

Entrambi i disegni di legge - sempre all'art. 1- provvedono inoltre ad equiparare alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali.

L'art. 1 dell'A.S. 2174 introduce altresì nel codice penale il nuovo delitto di corruzione nel settore privato.

Altre disposizioni contenute nell'art. 1 degli AA.SS. 2164 e 2174 apportano, infine, le necessarie correzioni nei richiami effettuati agli articoli novellati o soppressi da altre disposizioni del codice penale.

Gli artt. da 2 a 6 degli AA.SS. 2164 e 2174 recano novelle a varie disposizioni legislative sostituendo i riferimenti alle norme del codice penale di cui si propone l'abrogazione o la modifica con il precedente articolo 1 con nuovi richiami, ai fini dell'armonizzazione di tali disposizioni con la nuova disciplina codicistica proposta. In linea generale, i due disegni di legge espungono i riferimenti agli articoli abrogati, mantenendo quelli agli artt. 319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 322 (istigazione alla corruzione), come modificati, e inserendo il riferimento all'estorsione, nonché al traffico di influenze illecite e talvolta, limitatamente all'A.S. 2174, alla corruzione nel settore privato.

L'art. 2 novella l'art. 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo n.

271 del 1989). Il comma 1-*bis* citato reca disposizioni sulla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti per i reati di concussione e corruzione. I riferimenti a queste fattispecie sono sostituiti dai richiami alla nuova disciplina introdotta dai due disegni di legge.

L'art. 3 modifica il decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992, recante "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*". La novella incide sull'art. 12-*sexies*, riguardante l'individuazione dei titoli di reato in relazione ai quali è prevista la confisca obbligatoria di beni la cui provenienza non è stata giustificata dal condannato (comma 1), nonché dei titoli di reato in relazione ai quali si applica la normativa antimafia sulla gestione e devoluzione dei beni confiscati (comma 2-*bis*). Con riguardo alle fattispecie previste, la modifica proposta armonizza i richiami alle norme del codice penale modificate dall'art. 1.

L'art. 4 dei citati disegni di legge modifica gli artt. 58 e 59 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare l'articolo 58 è modificato nella parte in cui elenca le condanne che costituiscono causa ostativa alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché all'assunzione di determinate cariche dallo stesso articolo indicate; l'articolo 59 è novellato laddove elenca le condanne che implicano sospensione e decadenza di diritto dalle stesse cariche. La ratio delle novelle è simile a quella già illustrata per le altre disposizioni: inserimento del riferimento alle fattispecie relative all'istigazione alla corruzione e all'estorsione da parte di entrambi i provvedimenti; ulteriore inserimento delle fattispecie relative al traffico di influenze illecite e alla corruzione del settore privato da parte dell'A.S. 2174.

L'articolo 5 novella l'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, recante "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*". La disposizione novellata reca disciplina del trasferimento dei dipendenti a seguito di rinvio a giudizio e le modifiche sono dettate dagli stessi criteri di armonizzazione sopra ricordati.

L'art. 6 modifica il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito dalla legge n. 461 del 1993 (recante "*Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione*"). La norma oggetto della modifica, il comma 1 dell'art. 2, sanziona il possesso ingiustificato di valori da parte degli imputati per determinati delitti, la cui elencazione, come negli altri casi, è modificata in relazione alla nuova disciplina proposta dai disegni di legge.

L'art. 7, reca una novella alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato. L'art. 159 di quest'ultimo reca disposizioni relative alla riabilitazione all'esercizio professionale dei notai destituiti. La suddetta riabilitazione non può comunque aver luogo, ai sensi del comma 3, se il notaio è

stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia. Entrambi i disegni di legge aggiungono l'estorsione a tale elencazione, mentre nel solo testo risultante dalle modifiche dell'A.S. 2174 viene a cadere il riferimento alla concussione.

L'art. 8 sostituisce l'art. 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Il testo del solo A.S. 2174 reca modificazioni anche all'art. 25-bis.1 dello stesso decreto. L'art. 25 è collocato nella Sezione III sulla responsabilità amministrativa per i reati previsti dal codice penale. Tale Sezione tratta l'ambito oggettivo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, cioè per quali fattispecie di reato tale responsabilità è prevista. L'art. 25 nel testo vigente contiene riferimenti a fattispecie del codice penale riconducibili alla corruzione e alla concussione, di cui si propone la modifica in relazione alle modifiche rispettivamente proposte dall'art. 1 dei due disegni di legge. Conseguentemente, il testo della rubrica del nuovo art. 25, contenente commi da 1 a 4 identici nelle due distinte formulazioni proposte dai disegni di legge, espunge il riferimento alla concussione, e inserisce quello al "traffico di influenze illecite", di cui all'articolo 346 del codice come modificato. Il solo testo introdotto dall'A.S. 2174 contempla un comma 5 del nuovo art. 25 che prevede una riduzione delle sanzioni recate dai primi due commi, in relazione a taluni delitti, qualora vengano date indicazioni utili all'autorità giudiziaria ai fini del sequestro di somme o altre utilità trasferite.

L'A.S. 2174 introduce, poi, modifiche all'art. 25-bis.1 del decreto n. 231 del 2001. Tale articolo, introdotto dalla legge n. 99 del 2009 (c.d. "collegato energia"), reca sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente responsabile in caso di delitti contro l'industria e il commercio commessi in suo favore o a suo vantaggio. Con la modifica qui proposta si inserisce l'ulteriore fattispecie prevista dal nuovo articolo 513-ter, in materia di "Corruzione nel settore privato", introdotto dall'articolo 1 del suddetto disegno di legge.

L'art. 9 ha un testo identico negli AA.SS. 2164 e 2174. Esso prevede la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative. Per il medesimo periodo è escluso il verificarsi delle decadenze previste in tema di notifica degli atti di contestazione delle violazioni o irrogazione delle sanzioni.

L'art. 31 dell'**A.S. 2168** (D'Alia) aumenta le pene edittali per i delitti contro la pubblica amministrazione; prevede che la condanna per i reati di peculato e concussione comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

(indipendentemente dall'entità della pena comminata); ridisciplina la confisca nei casi di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione; introduce il reato di traffico d'influenza (che sostituisce il millantato credito di cui all'art. 346 c.p.); introduce il reato di corruzione nel settore privato.

9. LE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA

L'**A.S. 2044** (Baio e altri) disciplina le operazioni sotto copertura al fine di accertare i reati di corruzione attiva o passiva e di concussione.

Secondo la relazione illustrativa, la finalità è quella di introdurre il cosiddetto test di integrità, ovvero la possibilità di mettere alla prova il politico, l'amministratore, il funzionario pubblico o il privato, utilizzando un finto tentativo di corruzione, attraverso il controllo severo della magistratura e della polizia giudiziaria. In questo modo si vigilerebbe affinché le risorse pubbliche siano gestite in modo corretto, secondo i principi di onestà e trasparenza.

La relazione evidenzia che l'intervento in esame è volto a dare attuazione all'art. 50 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, secondo il quale per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, deve adottare le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta.

Il disegno di legge in esame prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito delle suddette operazioni, pongono in essere le seguenti attività: a) offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i suddetti reati, azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentano l'impiego; b) utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione; attività prodromiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Esso prevede inoltre che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possa richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, l'ausilio dell'attività sotto copertura.

L'art. 10 dell'**A.S. 2164** (Li Gotti) e l'identico art. 10 dell'**A.S. 2174** (Finocchiaro) - che al contrario del suddetto A.S. 2044 sono formulati come una

novella all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*" - introducono la non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che pongono in essere determinate condotte nel corso di operazioni sotto copertura al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite (come modificati o introdotti *ex novo* nel codice penale dagli stessi AA.SS. 2164 e 2174).

10. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

L'art. 33, comma 1, dell'**A.S. 2168** (D'Alia) prevede che, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la relativa autorizzazione è data se vi sono sufficienti indizi di reato (invece che gravi indizi di reato, come previsto in via generale dall'art. 267 c.p.p.). L'intercettazione di comunicazione tra presenti (le c.d. intercettazioni ambientali) è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

11. LE MISURE CAUTELARI

L'art. 33, comma 2, dell'**A.S. 2168** (D'Alia) è finalizzata ad estendere ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione la regola prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per cui in alcuni casi (di reati di gravissimo allarme sociale) si presume l'indispensabilità della misura cautelare custodiale in carcere.

12. GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 34 dell'**A.S. 2168** (D'Alia) introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti (i) condannati con sentenza anche non definitiva per i gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; (ii) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati suddetti; (iii) sottoposti ad

applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali antimafia, ancorchè non definitive.

13. LA CAPACITÀ ELETTORALE, L'INCANDIDABILITÀ E L'INELEGGIBILITÀ

L'art. 9 dell'A.S. **2156** (Governo) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico. Il fallimento politico consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all'art. 126, primo comma, Cost., per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale.

L'art. 10 prevede l'ineleggibilità alla carica di parlamentare per coloro: (1) che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.; (2) che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è equiparata a pronuncia di condanna. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di parlamentare.

L'art. 11 estende l'incandidabilità di cui all'art. 58 del Testo unico degli enti locali (relativa alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e alle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane) a coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-*ter* (assistenza agli associati), 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) e 353 (turbata libertà degli incanti) c.p..

L'incandidabilità opera inoltre per coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'art. 335-*ter* (articolo introdotto dallo stesso A.S. 2156 che prevede un aggravante speciale per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

L'art. 11 dell'A.S. **2164** (Li Gotti) vieta di ricoprire incarichi di governo a coloro nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio per un delitto contro

la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per altri gravi delitti. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nella suddetta condizione è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci.

L'art. 12 introduce l'incandidabilità alla carica di parlamentare per coloro che siano stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per altri gravi delitti. La condanna che intervenga nei confronti di un parlamentare in carica è comunicata alla Camera di appartenenza che pronuncia la decadenza.

L'art. 13 introduce tra i principi fondamentali adottati dalla Repubblica in materia di elezioni regionali ai sensi dell'art. 122, primo comma Cost., la sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale, per il Presidente e per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione o per altri gravi delitti.

L'art. 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dal medesimo A.S. 2164 per apportare al T.u.e.l. le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei presidenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per altri gravi delitti.

Gli articoli da 1 a 3 dell'**A.S. 2168** (D'Alia) apportano modifiche al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*". In particolare, l'art. 2 priva dell'elettorato attivo (e dunque di quello passivo) coloro che abbiano riportato condanna definitiva per una serie di reati specificamente indicati; coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio; coloro che sono stati condannati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

L'art. 4 modifica il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, prevedendo l'incandidabilità dei soggetti che si trovano nelle condizioni suddette.

L'art. 5 reca una elencazione di altri incarichi che i suddetti soggetti non possono rivestire.

TESTO A FRONTE (A.S. 2156)

Articolo 3*(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)***Comma 1**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.	1. <i>Identico</i>
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' <i>articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.</i>	2. <i>Identico</i>
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per	3. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.</p>	
<p>4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:</p> <p><i>a)</i> provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;</p> <p><i>b)</i> determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;</p> <p><i>c)</i> determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'<i>articolo 26</i>, legge 23 dicembre 1999, n. 488;</p> <p><i>d)</i> pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;</p> <p><i>e)</i> promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;</p> <p><i>f)</i> garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;</p> <p><i>g)</i> adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;</p> <p><i>h)</i> favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;</p> <p><i>i)</i> gestisce il proprio sito informatico;</p> <p><i>l)</i> cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'<i>articolo 250</i> (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'<i>articolo 251</i> (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi</p>	

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
postali, sfruttamento di area geografica).	
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.	5. <i>Identico</i>
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).	5-bis. <i>Identico</i>
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e	6. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.	
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.	<i>7. Identico</i>
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: <i>a)</i> entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del	<i>8. Identico</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>progettista;</p> <p>b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.</p> <p>Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.</p>	
<p>9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>
<p>10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5</p>	<p>10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.</p>	<p>l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.</p>

Articolo 4

(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

Comma 1, lettera a)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 48	
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 48	
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi</p>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	dei commi 1 e 2 del presente articolo.
	<p>2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.</p>

Articolo 4

(Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 74	
<i>Forma e contenuto delle offerte</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.	1. <i>Identico.</i>
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'onori, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli <i>standard</i> definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 74	
<i>Forma e contenuto delle offerte</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'Autorità.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.	3. <i>Identico.</i>
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'onori.	4. <i>Identico.</i>
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.	5. <i>Identico.</i>
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.	6. <i>Identico.</i>
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 6*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>	
Articolo 17	
<i>Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».</p>	<p>2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni e degli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i>	
Articolo 17	
<i>Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.	3. <i>Identico.</i>
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.	4. <i>Identico.</i>
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunciarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.	6. <i>Identico.</i>
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al	7. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</i></p>	
<p>Articolo 17 <i>Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.</p>	
<p>8. [Comma abrogato dall'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124]</p>	

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 49 <i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.	1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.	2. <i>Identico.</i>
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 2

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:	1. <i>Identico:</i>
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;	a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;	b) <i>identica;</i>
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;	
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.	c) <i>identica;</i>
	d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
	e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
	f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
	2. Le lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del	3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2,

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.</p>	<p>del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.</p> <p>Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.</p>
<p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>
<p>5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 147-bis <i>(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)</i></p> <p>1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p>
	<p>Articolo 147-ter <i>(Controllo strategico)</i></p> <p>1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 147-<i>quater</i> <i>(Controlli sulle società partecipate)</i></p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 147-quinquies <i>(Controllo sulla qualità dei servizi)</i></p> <p>1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 147 <i>Tipologia dei controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 147-sexies <i>(Ambito di applicazione)</i> 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province.

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 3

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151 <i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.	1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.	2. <i>Identico.</i>
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.	3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151 <i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
contabile attestante la copertura finanziaria.	
	<p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>
	<p>6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.</p>
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 151 <i>Principi in materia di contabilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
il conto del bilancio e il conto del patrimonio.	
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.	8. Identico.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.	9. Identico.

Articolo 7

*(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

Comma 4

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 169	
<i>Piano esecutivo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.	1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.	2. <i>Identico.</i>
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.	3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
	4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 169 <i>Piano esecutivo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
	5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni.

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 5

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196 <i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.	1. <i>Identico.</i>
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.	2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
	3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196 <i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
	4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
	5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
	6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta riportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 196 <i>Controllo di gestione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
	7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo, agli amministratori, al fini della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
	8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.

Articolo 7

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 6

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 197</p> <p style="text-align: center;">Modalità del controllo di gestione</p> <p>1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.</p> <p>2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:</p> <p>a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;</p> <p>b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;</p> <p>c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.</p> <p>3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 198</p> <p style="text-align: center;">Referto del controllo di gestione</p> <p>1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.</p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 198-bis</p> <p style="text-align: center;">Comunicazione del referto</p> <p>1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.	
(...)	(...)

Articolo 8*(Revisione economico-finanziaria)***Comma 1**

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 234	
<i>Organo di revisione economico-finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.	1. <i>Identico.</i>
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:	2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;	b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;	a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.	
	2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 234	
<i>Organo di revisione economico-finanziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.	3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
	3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 8
(Revisione economico-finanziaria)

Comma 2

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 236	
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.	1. <i>Identico.</i>
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo , dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.	2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 8
(Revisione economico-finanziaria)

Comma 3

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:	1. <i>Identico:</i>
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;	a) <i>identica;</i>
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; <i>Cfr. oltre, comma 1-bis</i>	b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>
	<p>c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;</p>
<p>d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.</i>	<i>f) identica.</i>
<i>Cfr. comma 1, lett. b)</i>	1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di	<i>2. Identico:</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 239	
<i>Funzioni dell'organo di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
revisione sono trasmessi:	
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;	a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.	b) <i>identica.</i>
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.	3. <i>Identico.</i>
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.	4. <i>Identico.</i>
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.	5. <i>Identico.</i>
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 9
(*Fallimento politico*)

Comma 2

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 247	
<i>Omissione della deliberazione di dissesto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.</p>	<p>1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all'ente e una motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.</p>
<p>2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.</p>	<p>2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.</p>
<p>3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.</p>	<p>3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del</p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 247 <i>Omissione della deliberazione di dissesto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.	

Articolo 10

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 6-bis.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a deputati per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale.</p>
	<p>2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.</p>
	<p>3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
	a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.
	4. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.

Articolo 10

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533)

Comma 2

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
<i>Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Non sono eleggibili a senatori coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.</p>

Articolo 11
(*Modifiche all'articolo 58 del testo unico*)

Comma 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 58	
<i>Cause ostative alla candidatura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 58	
<i>Cause ostative alla candidatura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;	
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;	b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale;
	b-bis) coloro che hanno riportato condanna definitiva per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 335-ter

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 58	
<i>Cause ostative alla candidatura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);	c) <i>identica;</i>
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;	d) <i>identica;</i>
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.	e) <i>identica;</i>
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.	2. <i>Identico.</i>
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 58	
<i>Cause ostative alla candidatura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comunali.	
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.	4. <i>Identico.</i>
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.	5. Le disposizioni previste dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 12
(Modifiche a al codice penale)

Comma 1, lett. g)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 319 <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. i)

<i>Codice penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Art. 335-ter. <i>(Circostanze aggravanti)</i></p> <p>Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.</p>

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. a)

Codice penale	
Articolo 314 <i>Peculato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>
<p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. b)

Codice penale	
Articolo 316 <i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 12
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. c)

Codice penale	
Articolo 316-bis <i>Malversazione a danno dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>

Articolo 12
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. d)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 316-ter <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640- <i>bis</i> , chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640- <i>bis</i> , chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito	<i>Identico.</i>

Articolo 12
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. e) e f)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 318 <i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e sei mesi .

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. h)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 319-ter <i>Corruzione in atti giudiziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	<i>Identico.</i>

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. l)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 354 <i>Astensione dagli incanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.	Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione fino a un anno .

Articolo 12
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. m)

<i>Codice penale</i>	
Articolo 356 <i>Frode nelle pubbliche forniture</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	<i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

218	Testo a fronte	Testo a fronte tra l'A.G. n. 171 e il decreto legislativo n. 59 del 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".